



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE,
SVILUPPO, TERRITORIO E LAVORO
DIREZIONE EDILIZIA PRIVATA

Prot. N.7719.....

Cat.6... Cl.30... Fasc.24.....

Del19 DIC, 2012.....

AOO 056

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAVORO
DIREZIONE EDILIZIA PRIVATA

ORDINE DI SERVIZIO n. 10/2012

OGGETTO :Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. . Chiarimenti procedurali inerenti la trasmissione del provvedimento autorizzativo in subdelega e relativa documentazione agli Enti preposti alla tutela del vincolo paesaggistico ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza .

L'art. 146 comma 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio " stabilisce che : " *l'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo* " .

L'art. 15 comma 1 bis della L.R. 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.i. " Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici " prevede che : " *I comuni danno immediata comunicazione alla direzione regionale competente del Ministero per i beni e le attività culturali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione ; gli stessi atti sono nei medesimi termini inviati alla Regione . Le citate autorizzazioni non divengono efficaci fino a quando non si sia provveduto alla loro trasmissione.* "

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Piemonte Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia, con nota a firma congiunta dei rispettivi Direttori del 15 novembre 2012, a fronte di dubbi interpretativi della Direzione scrivente sulla difformità dei due testi normativi per quanto concerne l'organo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali cui inoltrare l'autorizzazione paesaggistica, hanno convenuto che la trasmissione della stessa debba essere effettuata alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento .

Si dispone pertanto che :

1. copia del provvedimento senza elaborati venga inviata dai competenti uffici amministrativi dell'Edilizia Privata alla Soprintendenza e all'Ente Parco, qualora interessato ;
2. copia del provvedimento, corredato dagli elaborati progettuali, dalla relazione paesaggistica, dalla documentazione fotografica, dal parere della Soprintendenza e dal parere della Commissione Locale del Paesaggio, venga inviata alla Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali Ufficio Protocollo, ai fini dell'esercizio dei poteri cautelari previsti dall'art.15 della L.R.3 aprile 1989, n.20 e s.m.i.;

3. copia del provvedimento e relativa documentazione non venga più inviata alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ;
4. l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica dovrà, conseguentemente, essere presentata all' ufficio Protocollo Edilizio corredata da quattro copie, anziché cinque, della sopracitata documentazione, ad eccezione degli interventi rientranti nelle "Riserve naturali della Collina di Superga" o nella "Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla", per i quali occorrono cinque copie degli elaborati .

Il Direttore Edilizia Privata
Arch. Mauro Cortese



Torino, 19 dicembre 2012